

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 agosto 2004

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinicoli per le regioni Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Marche.

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1995, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli Assessorati all'agricoltura della Regione Sicilia, della Regione Toscana, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Marche, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la Regione Toscana, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Marche hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003).

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Sicilia atte a dare vini da tavola e vini a IGT.

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Toscana atte a dare vini da tavola e vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumanti generici.

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Valle d'Aosta atte a dare vini da tavola e uve provenienti dalla varietà Prie' Blanc 1 atte a dare vini spumanti.

uve raccolte nelle aree viticole della Regione Marche atte a dare vini da tavola e vini a IGT Marche Bianco anche nella tipologia Frizzante, Rosso, Rosato, Trebbiano, Passerina, Sangiovese, Grechetto, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Sauvignon, Barbera, Cabernet Franc, e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumanti generici.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2004

Il direttore generale: Petroli

Allegato 1

ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER
L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE TOSCANA

Albana B, Albarola B., Aleatico N., Alicante Bouschet N.,
Alicante N., Ancellotta N., Ansonica B., Barbera N., Barsagliana N.,
Biancone B, Bonamico N., Bracciola Nera N., Cabernet Franc N.,
Cabernet Sauvignon N., Calabrese N., Caloria N., Canaiolo Bianco B.,
Canaiolo nero N., Canina Nera N, Cesanese d'Affile N., Chardonnay B,
Ciliegiolo N., Clairette B., Colombana Nera, Colorino N., Duella B.,
Fiano B., Foglia tonda N., Gamay N., Grechetto B., Greco B.,
Groppello di S. Stefano N., Groppello gentile N., Livornese Bianco
B., Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga B., Malvasia
Istriana B., Malvasia N, Malvasia Nera di Brindisi N., Malvasia Nera
di Lecce N., Mammolo N., Manzoni Bianco B., Mazzese N., Merlot N.,
Montepulciano N., Moscato Bianco B., Muller Thurgau B., Petit verdot
B., Pinot Bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Pollera Nera N.,
Prugnolo Gentile N., Pugnitello, Refosco dal peduncolo rosso N.,
Riesling B., Riesling italico B., Roussane B., Sangiovese N.,
Sauvignon B., Schiava Gentile, Semillon B., Syrah N., Teroldego N.,
Traminer Aromatico Rs., Trebbiano Toscano. B, Verdea B., Verdello B.,
Verdicchio Bianco B., Vermentino B., Vermentino Nero N., Vernaccia di
San Gimignano B., Viogner B., Alorusco N.

ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER
L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE MARCHE

Albana B, Aleatico N., Alicante N., Barbera N., Biancame B,
Bombino bianco B, Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo
nero N., Carignano N, Chardonnay B, Ciliegiolo N., Fiano B.,
Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio Bruni 54 B, Lacrima N.,
Maceratino B., Maiolica N., Malvasia bianca di Candia, Malvasia
bianca lunga B., Manzoni B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico
bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Pinot Bianco B.,
Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Riesling B., Riesling
italico B., Sangiovese N., Sauvignon B., Tocai friulano B., Trebbiano
toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera B.,
Petit verdot N., Refosco dal peduncolo rosso N., Syrah N., Ancellotta
N., Colorino N., Foglia tonda N., Malbo gentile N., Moscato bianco
B., Sagrantino N., Teroldego N., Terrano N.